

STATUTO

DENOMINAZIONE E SCOPI

Articolo 1

Denominazione

1. L'Associazione è denominata: *Socrem* Associazione Lodigiana di Cre-
mazione "Paolo Gorini" Associazione di Promozione Sociale, in breve
Socrem "Paolo Gorini" A.P.S., già "Società Lodigiana di Cremazione
Paolo Gorini" costituita in Lodi il giorno 11 novembre del 1910, ed è
retta dal presente Statuto e relativo Regolamento, in corretta uni-
formità di adesione alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2. L'associazione è un Ente del Terzo Settore. Dal momento in cui
l'associazione sarà iscritta nel registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, e fino a che manterrà tale iscrizione, essa potrà utilizzare
la denominazione "*Socrem* Associazione Lodigiana di Cremazione "Paolo
Gorini" Associazione di promozione sociale Ente del Terzo Settore" o,
in forma abbreviata "*Socrem* "Paolo Gorini" A.P.S. E.T.S.".

Articolo 2

Sede Legale

1. La *Socrem* "Paolo Gorini" A.P.S. ha sede legale in Lodi, via Calli-
sto Piazza n. 7/9 e sede amministrativa in Lodi, via dell'Acquedotto
n. 1. Essa può istituire Sedi Secondarie.

2. Ogni modifica di sede dovrà opportunamente essere comunicata
all'amministrazione pubblica e, in particolare, al Registro Unico Na-
zionale del terzo Settore, nonché ad ogni altro ufficio competente,

per la relativa pubblicità.

Articolo 3

Carattere

1. La *Socrem "Paolo Gorini"* A.P.S. ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

2. Essa si avvale della collaborazione di volontari nel rispetto degli articoli 17 e 18 del Codice di Terzo Settore. Nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 e salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione può assumere inoltre lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomi o di altra natura, anche dei propri associati.

3. Nella *Socrem "Paolo Gorini"* A.P.S. sono rigorosamente rispettate tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa, mantenendosi l'Associazione estranea ad esse.

4. La *Socrem "Paolo Gorini"* A.P.S. non può svolgere attività economiche, fatte salve quelle strettamente necessarie al diretto conseguimento dei propri scopi istituzionali e non può prestare garanzie economiche, neanche ai propri Associati. Assolve i propri compiti con la più ampia autonomia organizzativa. L'attività economica eventualmente svolta per il conseguimento degli scopi istituzionali non può avere carattere prevalente.

5. La *Socrem "Paolo Gorini"* A.P.S. potrà partecipare quale associato ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

Articolo 4

	Durata	
	La durata della <i>Socrem "Paolo Gorini"</i> A.P.S. è illimitata, come illi-	
	mitato è il numero degli Associati.	
	Articolo 5	
	Scopi e Attività	
	1. La <i>Socrem "Paolo Gorini"</i> A.P.S., svolge le seguenti attività di	
	interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a	
	quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:	
	a) organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozio-	
	ne e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e del-	
	le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 titolo II del	
	D.Lgs. 117/2017 (ETS);	
	b) promuove e tutela i diritti umani, civili, sociali e politici non-	
	ché i diritti degli utenti delle attività di carattere generale di	
	cui all'articolo 5 della legge 117/2017.	
	2. In particolare, nell'ambito di quanto sopra descritto, l'associa-	
	zione provvede a:	
	a) favorire e diffondere il rito della cremazione per i valori che lo	
	ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei pa-	
	renti, e per il suo contributo alla difesa dell'ambiente naturale;	
	b) operare affinché il diritto di scelta di tale rito dei suoi Asso-	
	ciati venga garantito e rispettato;	
	c) tutelare, anche in sede legale, la volontà di cremazione della	

	salma di ogni Associato e di dispersione delle relative ceneri, nel	
	rispetto delle Leggi vigenti;	
	d) promuovere le ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per	
	l'incenerimento delle salme e per la dispersione delle ceneri, secon-	
	do i principi dell'igiene, dell'economia, del progresso;	
	e) stimolare gli Enti Locali ad adottare iniziative atte a divulgare	
	la pratica della cremazione, la dispersione delle ceneri e ad elimi-	
	nare tutte le restrizioni e discriminazioni che rappresentino un in-	
	tralcio allo sviluppo del rito crematorio;	
	f) tutelare la difesa dei valori etici e sociali della cremazione an-	
	che nei confronti delle Istituzioni per l'eliminazione degli ostacoli	
	legali, burocratici ed economici, che si frappongono alla sua diffu-	
	sione, onde parificare a tutti i livelli le diverse forme di sepoltu-	
	ra;	
	g) valorizzare il volontariato cremazionista a tutela degli Associa-	
	ti, nei confronti delle Istituzioni;	
	h) realizzare, conservare e gestire aree crematorie e cinerarie in	
	proprio e per conto di Enti Locali anche in collaborazione con altre	
	Associazioni di Cremazione;	
	i) promuovere studi storici e ricerche sulla cremazione, nonché la	
	partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano	
	nell'ambito di discipline affini;	
	l) pubblicare libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche	
	mediante iniziative culturali proprie o di altre Istituzioni.	
	3. I suddetti scopi possono essere perseguiti anche indirettamente	

	attraverso la partecipazione ad Enti od Associazioni all'uopo costituite.	
	4. La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.	
	Articolo 6	
	Associati	
	La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. è costituita dagli Associati che si obbligano ad osservare questo Statuto.	
	Gli Associati si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Aderenti e Benemeriti.	
	Articolo 7.	
	Requisiti degli Associati.	
	1. Sono Associati ordinari tutte le persone, senza distinzione di sesso, credo religioso e nazionalità, che - avendo personalmente scelto il rito della cremazione - versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.	
	I minori di 18 anni di età devono avere l'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.	
	Le dimissioni non danno diritto al rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.	
	Gli Associati Ordinari conferiscono, con l'iscrizione alla Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. mandato di tutelare <i>post mortem</i> la loro volontà di cremazione della salma e dispersione delle ceneri.	
	2. Sono Associati Sostenitori tutte le persone che, avendo personal-	

	mente scelto il rito della cremazione e sostenendo gli scopi della	
	Associazione, versano una quota di valore superiore a quanto stabili-	
	to dal Consiglio Direttivo per gli Associati Ordinari, ma inferiore a	
	quanto indicato successivamente.	
	3. Sono Associati Aderenti le Associazioni e gli Enti, nei limiti	
	dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), che, so-	
	stenendo gli scopi della Socrem "Paolo Gorini" A.P.S., versano le	
	quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.	
	4. Sono Associati Benemeriti le persone e gli Enti, nei limiti	
	dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), che so-	
	stengono l'attività della Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. con un contri-	
	buto significativo versato una tantum, di regola non inferiore a cin-	
	quanta volte la quota d'iscrizione stabilita per gli Associati Ordi-	
	nari; ovvero coloro che abbiano concorso a dare prestigio od incre-	
	mento all'attività dell'Associazione con doni, lasciti, meriti, od in	
	qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.	
	La proclamazione degli Associati Benemeriti è fatta dall'Assemblea	
	Generale degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Le quo-	
	te di iscrizione versate sono intrasmissibili.	
	5. Tutti gli Associati hanno la possibilità di esaminare i libri so-	
	ciali specificandone le ragioni.	
	Articolo 8	
	Ammissione degli Associati	
	L'ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati, ai	
	sensi dell'art. 18 del presente statuto e dell'art. 23 Codice del	

Terzo Settore (D.Lgs. 117/2013).

Articolo 9

Doveri degli Associati

L'appartenenza alla Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari.

Articolo 10

Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato può venire meno per:

- a) dimissione, da comunicarsi per iscritto;
- b) decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, ivi compresa la morosità;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea, per accertati motivi d'incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

PATRIMONIO

Articolo 11

Patrimonio

1. Il patrimonio della Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Il patrimonio stesso si alimenta:

- a) con le quote associative;

b) con oblazioni, lasciti e donazioni.

2. È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

3. La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S., non perseguendo alcun fine di lucro, destina gli eventuali residui dell'esercizio finanziario a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

4. La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. opera nel pieno rispetto del principio dell'assenza di fini di lucro, con la previsione che eventuali proventi dell'attività, fondi, riserve o capitale non possono in nessun caso essere divisi tra gli Associati, anche in forma indiretta e con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo, rispetto a quello richiesto dal D.Lgs. 117/2017, in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente, il tutto in conformità con quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12

Organi dell'Associazione

Gli Organi della *Socrem "Paolo Gorini"* A.P.S. sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali non sono remunerate.

I Componenti dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative all'esecuzione di attività istituzionali di competenza o di quelle preventivamente deliberate dall'Assemblea.

ASSEMBLEA

Articolo 13

Partecipazione all'Assemblea e sua composizione

1. La *Socrem "Paolo Gorini"* A.P.S. ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
2. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
3. Tutti gli associati costituiscono l'Assemblea ed hanno diritto ad un voto. Possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un massimo di altri tre associati, nei limiti comunque di quanto previsto dall'art. 24 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
4. Gli Associati Aderenti intervengono all'Assemblea mediante il loro Legale Rappresentante o suo Delegato.
5. I Componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe da Associati di qualsiasi categoria.

Articolo 14

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo.

2. La convocazione ha luogo mediante affissione presso la Sede dell'Associazione nonché presso tutti gli uffici locali dipendenti dalla Sede stessa, del relativo avviso, da esporsi almeno venti giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. L'avviso di convocazione dovrà inoltre essere recapitato all'indirizzo personale di ogni Associato, oppure venire pubblicato sui giornali locali e sul sito internet dell'Associazione con lo stesso termine di preavviso di cui sopra.

3. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione; la quale ultima non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

4. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata indirizzata al Presidente, da almeno un decimo degli Associati.

Articolo 15

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati.

2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Salvo il quorum costitutivo di cui sopra, per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

5. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà un Presidente per la conduzione dei lavori.

6. L'Assemblea nomina un Segretario e due o più Scrutatori.

7. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

Forme di votazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

2. Su espressa richiesta di almeno un terzo dei voti spettanti agli Associati presenti, si potrà deliberare altra forma di votazione a maggioranza dei voti.

3. La parità dei voti comporta sempre la reiezione della proposta.

Articolo 17

Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea, in sede ordinaria, spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;
- b) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente dell'Associazione;
- c) discutere sull'andamento generale dell'Associazione;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- g) ratificare le decadenze e le esclusioni deliberate dal consiglio Direttivo;
- h) discutere e approvare l'eventuale Regolamento interno;
- i) ratificare l'ammissione di un Associato;
- j) eleggere il Presidente Onorario;

All'Assemblea, in sede straordinaria, spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) deliberare su ogni altro argomento posto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio residuo e sulla nomina dei Liquidatori.

2. Competono in genere all'Assemblea tutti i compiti che inderogabilmente la Legge le attribuisce.

3. Le delibere concernenti la nomina delle cariche sociali potranno essere adottate con votazione aperta nei due giorni precedenti l'Assemblea, oppure mediante consultazione scritta.

A tal fine il Consiglio Direttivo comunicherà a tutti gli Associati il testo della delibera da assumere portando l'elenco dei Candidati.

4. Ogni Associato entro dieci giorni dal ricevimento del testo di delibera, dovrà trasmettere presso la Sede dell'Associazione, in calce al testo di delibera stesso, la propria preferenza.

5. Le suddette delibere dell'Assemblea adottate col sistema della consultazione scritta, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:

a) elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;

b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività della Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

c) predispone i bilanci preventivi e consuntivi, sottoponendo questi ultimi all'approvazione dell'Assemblea secondo le proposte dell'Ufficio di Presidenza;

d) delibera sulle domande d'ammissione di nuovi Associati e sulle esclusioni di Associati, che dovranno essere ratificate dalla Assem-

blea.

Articolo 19

Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
2. Dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
3. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
4. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
2. Si riunisce almeno due volte all'anno, ossia almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea, per approvare il progetto di bilancio consuntivo, ed entro il quinto bimestre per predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, od in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Articolo 21

Compiti del Presidente

1. Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di Terzi e in Sede Giudiziaria;
- b) convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
- c) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) redige annualmente la relazione morale che accompagna il bilancio consuntivo.

Articolo 22

Elezione del Presidente

1. Il Presidente viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

VICE PRESIDENTE

Articolo 23

Compiti del Vice Presidente

1. In caso d'assenza del Presidente, il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo, e ha la rappresentanza della società.

2. In caso di dimissioni od impedimento grave del Presidente, il Vice Presidente ne assume i poteri fino alla prima Assemblea ordinaria.

Articolo 24

Elezione del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

TESORIERE

Articolo 25

Compiti del Tesoriere

1. Il Tesoriere:

a) tiene la contabilità;

b) stimola e controlla la regolarità del versamento dei contributi associativi, riceve e deposita i versamenti sui conti correnti intestati all'Associazione;

c) dispone per il pagamento delle spese di esercizio della Associazione;

d) redige i bilanci consuntivo e preventivo.

Articolo 26

Elezione del Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

SEGRETARIO

Articolo 27

Compiti del Segretario

1. Il Segretario:

- a) assume la funzione di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) compila il verbale di ogni Assemblea e di ogni Consiglio Direttivo, che firmerà e farà firmare dal Presidente dopo averlo trascritto nei rispettivi libri dei verbali;
- c) compila il verbale di ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza;
- d) cura la tenuta del Libro degli Aderenti all'Associazione;
- e) su indicazione del Presidente istruisce la documentazione necessaria ai lavori sia dell'Ufficio di Presidenza che del Consiglio Direttivo;
- f) fornisce informazioni di carattere legislativo e istituzionale ai componenti l'Ufficio di Presidenza.

Articolo 28

Elezione del Segretario

1. Il Segretario viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 29

Compiti dell'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo:

- a) verifica la regolarità della contabilità;
- b) esamina preliminarmente il bilancio consuntivo predisposto dal

Consiglio Direttivo e ne certifica la correttezza con una relazione, che deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

All'Organo di Controllo spettano in ogni caso i compiti che ad esso demanda la Legge in materia di Enti del Terzo Settore, compresa l'attività di revisione legale. Nel caso in cui l'associazione superi i limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Codice Terzo Settore, l'attività di revisione legale dei conti dovrà essere esercitata dall'organo di controllo costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, in ogni caso in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

2. L'Organo di Controllo si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo convoca e comunque non meno di due volte l'anno; oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due Componenti.

3. I membri dell'Organo partecipano di diritto alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

4. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono fatte constatare da verbale sottoscritto dai Componenti.

Articolo 30

Elezione dell'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti che abbiano i requisiti professionali previsti dall'art. 2397 c.c., nonché della disciplina legislativa del Codice del Terzo Settore. Almeno il Presidente deve essere i-

scritto all'apposito Registro dei Revisori Contabili.

2. Dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

3. I membri possono essere scelti tra persone non Associate.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 31

Compiti del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri:

a) segnala al Consiglio Direttivo, per gli opportuni provvedimenti, gli Associati che fossero incorsi nelle situazioni di cui all'Articolo 10 - Commi b) e c) - del presente Statuto;

b) dirime le eventuali controversie tra gli Associati e l'Associazione.

2. Si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di due suoi Componenti ogniqualevolta ve ne sia necessità.

3. Le riunioni vengono fatte constatare da verbale sottoscritto dai presenti.

Articolo 32

Elezione del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea è composto da tre membri effettivi, che nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti.

2. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. I membri possono essere scelti tra persone non Associate.

Articolo 33

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

NORME FINALI E GENERALI

Articolo 34

Stendardo

- 1. La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. ha uno Stendardo che potrà essere conservato presso l'Ara Crematoria.
- 2. Lo Stendardo potrà inoltre seguire il feretro degli Associati defunti e presenziare alla cremazione.

Potrà inoltre prendere parte a quelle manifestazioni pubbliche nelle quali intervengono o sono invitate altre Associazioni cittadine.

Articolo 35

Esercizi sociali

- 1. L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre

	d'ogni anno.	
	2. Annualmente è redatto un rendiconto economico e finanziario, cor-	
	redato dalla relazione morale, secondo le disposizioni del presente	
	Statuto.	
	Articolo 36	
	Scioglimento e liquidazione	
	1. La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. non potrà venire sciolta che per	
	forza maggiore o per deliberazione degli Associati.	
	2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà	
	uno o più Liquidatori per le operazioni di liquidazione.	
	3. Il patrimonio netto risultante dallo scioglimento per qualsiasi	
	causa, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore	
	e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del	
	Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo socia-	
	le competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	Articolo 37	
	Regolamento Interno	
	1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente	
	Statuto potranno essere disposte con Regolamento Interno predisposto	
	dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.	
	Articolo 38	
	Rinvio	
	1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si ap-	
	plicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e le disposizio-	

ni attuative dello stesso (D.Lgs. 117/2017), oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firmato: PIETRO STEFFENONI

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, **Alessandro Balti**, Notaio in Lodi (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Lodi, 21 febbraio duemilaventitre, nel mio studio in via Legnano n. 10.

File firmato digitalmente dal Notaio Alessandro Balti